

Circolare **n.02-2025**

15 Gennaio 2025

Gentile Cliente,

con la presente si riepilogano le seguenti informative:

SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OMAGGI, TRACCIABILITA' DAL 01/01/2025

Dal 01/01/2025, per espressa previsione normativa, sono soggette **all'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili** le spese di cui all'art. 108 co. 2 del TUIR, vale a dire:

- le spese di rappresentanza (tra cui omaggi di valore unitario superiore a 50,00 euro);
- le spese relative a beni distribuiti gratuitamente (omaggi) di valore unitario non superiore a 50,00 euro.

DEFINIZIONE delle "Spese di rappresentanza"

L'art. 1 co. 1 del DM 19.11.2008 **definisce spese di rappresentanza inerenti**, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:

- a titolo gratuito;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134

Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O

Lo stesso DM reca, da un lato, un elenco esemplificativo di oneri qualificabili come spese di rappresentanza e, dall'altro, un elenco di oneri che, invece, non sono qualificabili come tali.

Esempi di spese **qualificabili** come spese di rappresentanza:

- Spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
- Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
- Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili, il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza precedentemente indicati (c.d. "categoria residuale").

In linea generale, gli **omaggi** destinati ai clienti, effettivi o potenziali, rientrano, se di **importo unitario superiore a 50,00 euro**, nella fattispecie delle spese di rappresentanza (art. 108 co. 2 del TUIR).

Esempi di spese **non qualificabili** come spese di rappresentanza:

- Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di: mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; • visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;
- Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili (per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili);
- Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili (per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili).



DEDUCIBILITA' delle "Spese di rappresentanza"

Ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza, occorre distinguere la casistica prevista per le "Imprese" (in questa casistica rientrano anche "Agenti" e "Promotori Finanziari") dalla casistica prevista per i "Professionisti".

Imprese

Ai sensi dell'art. 108 co. 2 del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili in misura pari:

- all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni.

Gli omaggi di valore unitario inferiore a 50,00 euro sono interamente deducibili dal reddito senza considerare questi limiti, mentre gli omaggi di valore unitario superiore a 50,00 euro sono deducibili all'interno di questi limiti.

Professionisti

E' prevista la deducibilità integrale del costo fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Per i professionisti, tutti gli omaggi, sia di importo unitario inferiore a 50,00 euro, che di importo unitario superiore a 50,00 euro, sono considerati spese di rappresentanza, per cui sono deducibili all'interno del limite dell'1% dei compensi.

Lo Studio chiederà ai Sigg. Clienti di **comunicare** eventuali **spese** di rappresentanza **non** oggetto di **pagamento tracciato**.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Scaccabarozzi



23900 Lecco – Via Balicco n.61



info@studiomscaccabarozzi.it



Tel.: 0341-1555893



www.studiomscaccabarozzi.it

P.Iva: 03909620134 Cod. Fiscale: SCCMSM79T06E507O